



MIM

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO

"ALESSANDRO MANZONI" - D.M.P. I. 28/02/2001

Via Adua n. 5 - 22036 ERBA - Tel 031 642262 -

segreteria@istitutomanzoni.org - <https://www.istitutomanzoni.org>

Circolare n. 6

Erba, 22.09.2026

Ai Docenti

e p.c. alla Segreteria didattica

OGGETTO: Disposizioni in materia di valutazione degli studenti, registrazione delle valutazioni e adempimenti preliminari agli scrutini

Al fine di garantire uniformità, trasparenza e correttezza nelle procedure di valutazione degli studenti, si richiamano tutti i docenti al rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e delle seguenti disposizioni organizzative dell'Istituto.

1. Congruo numero di elementi di valutazione

La valutazione periodica e finale dello studente deve fondarsi su elementi valutativi sufficienti, significativi e coerenti con il percorso didattico effettivamente svolto.

Non è pertanto opportuno che, in sede di scrutinio, la proposta di voto relativa a una disciplina sia formulata sulla base di un unico elemento di valutazione, salvo situazioni eccezionali adeguatamente documentate.

Il numero e la tipologia delle prove devono essere tali da consentire al docente e al Consiglio di Classe di disporre di elementi sufficienti per esprimere una valutazione attendibile in relazione al livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste.

2. Integrazione delle valutazioni mancanti

Qualora, in prossimità degli scrutini, il docente rilevi di non disporre di elementi sufficienti per formulare una proposta di voto adeguatamente motivata, è tenuto ad attivarsi tempestivamente per acquisire ulteriori elementi di valutazione.

A tal fine potranno essere predisposte, in relazione alla disciplina e alle esigenze didattiche:

- verifiche orali;
- prove scritte;
- prove pratiche;
- prove di recupero o integrazione;
- altre attività valutative coerenti con gli obiettivi di apprendimento della disciplina.

Tali attività dovranno essere svolte prima dello scrutinio, in modo da consentire al docente di formulare una proposta di voto supportata da elementi valutativi adeguati.

3. Valutazione in sede di scrutinio

Si ricorda che il voto proposto dal docente non costituisce il risultato di una mera media aritmetica delle valutazioni conseguite dallo studente nel corso del periodo.

La valutazione periodica e finale tiene conto dell'intero percorso formativo dello studente, del livello di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, dell'andamento complessivo, dei progressi registrati e degli ulteriori elementi previsti dai criteri di valutazione deliberati dagli Organi Collegiali dell'Istituto.

La valutazione finale costituisce pertanto espressione della deliberazione del Consiglio di Classe, nell'ambito delle rispettive competenze.

4. Insufficienze e sospensione del giudizio

In sede di scrutinio finale, qualora lo studente presenti insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di Classe procede a una valutazione complessiva della situazione.

Nei casi previsti dalla normativa, qualora non sussistano gli elementi per deliberare l'ammissione immediata alla classe successiva né quelli per la non ammissione, il Consiglio di Classe può deliberare la sospensione del giudizio, individuando le discipline nelle quali lo studente dovrà recuperare le carenze formative.

L'esito definitivo sarà deliberato dal Consiglio di Classe a seguito delle attività di recupero e delle relative verifiche.

5. Trasparenza e tempestività della valutazione

Si richiama quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, secondo cui ogni alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva.

La trasparenza della valutazione implica che lo studente sia posto nella condizione di conoscere:

- i criteri utilizzati per la valutazione;
- gli obiettivi oggetto della verifica;
- l'esito della prova;
- gli eventuali errori o carenze rilevati;
- gli elementi essenziali che hanno determinato l'attribuzione del voto.

I criteri e le griglie di valutazione adottati devono essere coerenti con quanto deliberato dagli Organi Collegiali e devono essere resi conoscibili agli studenti.

6. Comunicazione delle valutazioni

Le valutazioni delle prove orali devono essere comunicate allo studente tempestivamente e, di norma, al termine dell'interrogazione o comunque entro un tempo tale da garantire l'effettiva funzione formativa della valutazione.

Per quanto riguarda le prove scritte, grafiche e pratiche, la correzione, la comunicazione dell'esito e la registrazione della valutazione dovranno avvenire, di norma, entro 15 giorni dalla somministrazione della prova, salvo motivate esigenze didattiche o situazioni eccezionali.

La restituzione della prova deve consentire allo studente di comprendere gli errori commessi e gli aspetti sui quali è necessario intervenire per migliorare il proprio apprendimento.

7. Registrazione dei voti

Tutte le valutazioni devono essere registrate tempestivamente sul Registro Elettronico, evitando accumuli o inserimenti tardivi, in particolare in prossimità degli scrutini.

La registrazione deve corrispondere all'effettiva data di svolgimento della prova o dell'attività valutativa e deve garantire alle famiglie e agli studenti una conoscenza costante e aggiornata dell'andamento didattico.

Non è pertanto conforme ai principi di trasparenza della valutazione procedere all'inserimento cumulativo di numerose valutazioni soltanto a ridosso degli scrutini.

8. Adempimenti in prossimità degli scrutini

Ciascun docente è tenuto a verificare con congruo anticipo rispetto alla data dello scrutinio:

- che tutti gli studenti dispongano di un numero adeguato di elementi valutativi;
- che le eventuali situazioni carenti siano state tempestivamente integrate;
- che tutte le valutazioni siano correttamente registrate sul Registro Elettronico;
- che le proposte di voto siano formulate sulla base di elementi documentabili e coerenti con i criteri di valutazione dell'Istituto.

Particolare attenzione dovrà essere riservata agli studenti che, a causa di assenze prolungate o di altre situazioni documentate, presentino un numero ridotto di valutazioni. In tali casi il docente dovrà predisporre, ove possibile, opportune modalità di integrazione della valutazione prima dello scrutinio.

Si invitano pertanto tutti i docenti ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni, nell'interesse degli studenti e al fine di assicurare equità, trasparenza, tempestività e uniformità delle procedure valutative all'interno dell'Istituto.

Riferimenti normativi essenziali:

D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 1;

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62;

criteri di valutazione deliberati dagli Organi Collegiali dell'Istituto.

Il Coordinatore didattico
Prof. Antonio Ielasi

